



## **Decreto Dirigenziale n. 311 del 24/11/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) 183/05 - DITTA 3D SRL DI SALERNO - REVOCA  
RICONOSCIMENTO

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare, ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità Europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali, mediante apposite regole interne;

### CONSIDERATO

che in virtù di tale autonomia normativa, la Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 318 del 21.5.2015 ha approvato nuove disposizioni in materia di notifiche e di riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria disciplinata dai:

- a) Regolamento (CE) 183/05 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- b) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- c) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;

### RICHIAMATE

le disposizioni della suddetta D.G.R.C. n. 318/2015, in base alle quali la Regione è tenuta a revocare il Decreto di riconoscimento nel caso l'ASL competente per territorio accerti l'inattività di uno stabilimento o di una sua linea di attività per un periodo consecutivo di due anni; ferma restando la competenza dell'ASL accertatrice per l'avvio del relativo procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90.

### ACQUISITA

al protocollo della Regione Campania n. 2016.0756435 in data 21/11/2016 la nota dell'ASL di Salerno fatta pervenire a mezzo mail in pari data, con la quale, ad integrazione della propria precedente nota del 13/06/2016 acquisita agli atti della Regione con prot. n. 2016.0502228 del 22/07/2016, veniva chiesta la revoca del D.D. 40 del 13.03.2009 di autorizzazione per la ditta 3D srl, P.I. 02819620655, con sede operativa in Salerno via Wenner 20/A (SA), ad esercitare le attività di commercio di additivi e premiscele di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) e b) del Regolamento CE 183/05, contraddistinte col numero riconoscimento **AIT000007SA**;

### PRESO ATTO

che a motivo di tale richiesta l'ASL di Salerno ha dedotto il presupposto della inattività dello stabilimento per un periodo superiore a due anni, essendo, quest'ultimo, risultato chiuso alle verifiche effettuate in data 13/11/2014; 16/03/2015 e 24/11/2015, come da verbali di ispezioni resi in atti, nonché al sopralluogo finale del 18/11/2016, come risulta da dichiarazione dell'UOV resa contestualmente alla domanda di revoca;

### DATO ATTO

Che detta ASL, in ossequio alle disposizioni previste dalla D.G.R.C. n. 318/2015, ha regolarmente comunicato all'impresa 3 D srl l'avvio del procedimento di revoca, giusta comunicazione in data 23/05/2016 notificata alla ditta destinataria mediante deposito ex art. 140 c.p.c. all'albo pretorio del Comune di Salerno per venti giorni consecutivi, ovvero dal 21/06/2016 al 11/07/2016;

### VISTO

il D.D. della Regione Campania n. 40 del 13.03.2009;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, di dover procedere alla revoca del D.D. 40 del 13.03.2009 che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del

Regolamento (CE) n. 183/05, autorizzava la ditta 3 D SRL corrente in Salerno alla Via Wenner 20/A ad esercitare le attività di commercio di additivi e premiscele di mangimi; VISTI, altresì:

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 183/05
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- g. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

## D E C R E T A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in forza del disposto normativo di cui alla DGRC n. 318/15

DI REVOCARE, come in effetti con il presente atto revoca, il D.D. n. 40 del 13.03.2009 che autorizzava la ditta 3D srl, P.I. 02819620655, con sede operativa in Salerno via Wenner 20/A (SA) ed esercitare le attività di commercio di additivi e premiscele previste dall'art. 10, comma i lett, a) e b) del Regolamento (CE);

DI REVOCARE, conseguentemente, il numero di riconoscimento **αIT000007SA**;

DI AVVERTIRE la ditta destinataria che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro i termini previsti dalla vigente normativa;

Il presente Decreto viene trasmesso all'ASL di Salerno per i successivi adempimenti di competenza ed inviato alla segreteria di Giunta, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente  
Dr. Paolo Sarnelli